

# I M M I G R A

- [Home](#)
- [Contatti](#)
- [Redazione](#)
- [Disclaimer](#)
- [Privacy](#)
- [RSS](#)
- [Newsletter](#)
- [Sostieni](#)
- [Registrati](#)

- [Archivio](#)
- [Legislazione](#)
- [Circolari](#)
- [Sentenze](#)
- [Libri](#)
- [Domande](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Servizi Demografici](#)
- [Servizio Visti](#)

## Sentenza n.4329 del 13 settembre 2017 Consiglio di Stato

Revoca del permesso di soggiorno

 Sofia Hurtado and 2.6K others like this.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ai sensi degli artt. 38 e 60 c.p.a. sul ricorso numero di registro generale 5572 del 2017, proposto da \*\*\*\*\*, rappresentato e difeso dall'Avvocato Livio Ciccarelli e dall'Avvocato Paolo Panariti, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso Avvocato Paolo Panariti in Roma, via Celimontana, n. 38;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, Questura di Treviso, in persona del Questore pro tempore, entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza breve n. 34 del 16 gennaio 2017 del T.A.R. per il Veneto, sez. III, resa tra le parti, concernente riforma e/o l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della sentenza del Tar del Veneto, n. 00034/2017, e, conseguentemente, dell'efficacia del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno, prot. n. Cat. A.11/2016-Imm.(AF), emesso dalla Questura di Treviso il 23 settembre 2016.

visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Treviso;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2017 il Consigliere Massimiliano Noccelli e uditi per l'odierno appellante l'Avvocato Paolo Panariti e l'Avvocato Livio Ciccarelli e per le Amministrazioni appellate l'Avvocato dello Stato Alberto Giua;

sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il Questore della Provincia di Treviso, con il provvedimento prot. Cat.A11/2016-Imm. (AF) del 23 settembre 2016, ha revocato il permesso di soggiorno n. I10450129, rilasciato dallo stesso Questore l'11 febbraio 2016 in favore di \*\*\*\*\*, in quanto ha rilevato che lo stesso permesso di soggiorno è stato rilasciato in esecuzione dell'ordinanza n. 1942 del 2015 del T.A.R. per la Lombardia, sezione staccata di

Brescia, successivamente superata, però, dalla sentenza n. 736 del 2016 dello stesso T.A.R., che ha respinto il ricorso proposto dallo straniero, sentenza non impugnata dal medesimo e passata in giudicato.

2. Tale provvedimento di revoca è stato impugnato sempre avanti allo stesso T.A.R. per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, dall'interessato che, lamentandone l'illegittimità, ne ha chiesto, previa sospensione, l'annullamento.

2.1. Si è costituita l'Amministrazione nel primo grado del giudizio per resistere al ricorso.

2.2. Il T.A.R. per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, con la sentenza n. 34 del 16 gennaio 2017 resa in forma semplificata, ha respinto il ricorso sul rilievo che la revoca del permesso fosse giustificata dal sopravvenire del giudicato sfavorevole al ricorrente, che aveva assorbito le statuizioni cautelari a lui favorevoli e, con esse, imposto il ritiro del permesso concesso in adempimento di dette statuizioni.

3. Avverso tale sentenza ha proposto appello l'interessato e ne ha chiesto, previa sospensione, la riforma, con il conseguente annullamento del provvedimento di revoca impugnato in primo grado.

3.1. Si è costituita l'Amministrazione per resistere al ricorso.

3.2. Nella camera di consiglio del 7 settembre 2017, fissata per l'esame della domanda cautelare, il Collegio, ritenuto di poter decidere la controversia con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 c.p.a., e datone avviso alle parti, dopo aver udito la discussione, ha riservato la causa in decisione.

4. L'appello, infondato, deve essere respinto.

4.1. L'appellante, nel vantare una situazione reddituale che, a suo dire, nell'attualità gli consentirebbe la permanenza in Italia, invoca la disapplicazione degli effetti scaturenti dal giudicato a lui sfavorevole, ma tale tesi è priva di fondamento per il palese contrasto di essa con il principio dell'art. 2909 c.c., disposizione che, nel presente caso, non è suscettibile di alcuna deroga né disapplicazione per effetto di superiori principi o prevalenti disposizioni, interne o sovranazionali, non dovendosi dimenticare che lo straniero, se avesse voluto dimostrare la propria capacità reddituale, avrebbe potuto e dovuto impugnare la sentenza n. 736 del 2016 del T.A.R. per la Lombardia, sezione staccata di Brescia.

4.2. E tanto, invece, egli non ha fatto, sicché egli non può pretendere legittimamente, in questa sede, di ottenere un titolo per il proprio soggiorno sulla base di una situazione di fatto – la propria incapacità reddituale – ormai incontrovertibilmente accertata, in suo danno e anche per sua inerzia processuale, dal giudicato.

4.3. Nel giudizio definito dalla sentenza n. 736, testé citata, egli peraltro non aveva offerto alcuna prova sufficiente di tale capacità, se è vero che tale sentenza, ormai passata in cosa giudicata e contenente, dunque, un accertamento vincolante anche per codesto giudice, ha acclarato che il ricorrente, in quella sede, non aveva depositato alcuna documentazione relativa all'attività lavorativa, dopo l'ordinanza cautelare, sicché, come rilevava il giudice bresciano, «non risulta superata l'incertezza sulla disponibilità di redditi da fonte lecita» e «non è possibile ritenere che vi siano stati progressi apprezzabili nel percorso di inserimento sociale».

5. Di qui, per tali evidenti, inoppugnabili e ormai incontrovertibili, ragioni, la reiezione dell'appello, con la conseguente conferma della sentenza impugnata e, con essa, della revoca del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato qui contestata.

6. Le spese del presente grado del giudizio, considerata, comunque, la particolarità della vicenda, possono essere interamente compensate tra le parti.

6.1. Rimane definitivamente a carico dell'appellante il contributo unificato richiesto per la proposizione

del gravame.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo **respinge** e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Pone definitivamente a carico di \*\*\*\*\* il contributo unificato richiesto per la proposizione dell'appello.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2017

Sabato, 7 Ottobre 2017

News



### [Lo straniero affetto da grave disabilità non può essere espulso](#)

Il tribunale di Sorveglianza di Perugia aveva rigettato l'opposizione proposta dallo straniero avverso il decreto del ...

[Leggi tutto »](#)

### [Contro il meccanismo provvisorio di ricollocazione obbligatoria di richiedenti asilo la Corte di giustizia UE respinge i ricorsi di Slovacchia e Ungheria](#)

Come risposta alla crisi migratoria che ha colpito l'Europa nell'estate 2015, il Consiglio dell'Unione europea ha ...

[Leggi tutto »](#)

## **[Nuovo portale informatico per ottenere il visto d'ingresso per l'Italia e l'Area Schengen](#)**

E' stato presentato dalla Farnesina il nuovo portale informatico che permette la compilazione online del formulario di ...

[Leggi tutto »](#)

## **[Ricongiungimento familiare. Diventa totalmente digitale la presentazione della domanda](#)**

Dallo scorso 17 agosto diventa pienamente digitale la procedura di presentazione della domanda di ricongiungimento ...

[Leggi tutto »](#)

## **[Approvato il limite di ingresso degli atleti stranieri per la stagione agonistica 2017/2018](#)**

Il 28 luglio 2017 il Ministro per lo Sport ha firmato il decreto che stabilisce per la stagione agonistica 2017/2018 il ...

[Leggi tutto »](#)

## **[Nuove indicazioni operative ai fini del rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare](#)**

Con la circolare del 31 luglio 2017 il Ministero dell'Interno ha reso noto che a seguito della conversione in legge del ...

[Leggi tutto »](#)

Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)
- [Domande e Risposte](#)

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2017 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0.1 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) | [Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#) | [Contatti](#)